



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Fabrizia Garri	Presidente
Maria Casola	Consigliere
Fabrizio Gandini	Consigliere Rel.
Riccardo Rosetti	Consigliere
Luca Solaini	Consigliere

Oggetto:

PREVIDENZA
ALTRO

Ud.18/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17974/2025 r.g. proposto da:

_____ in proprio e n.q. di figli del
deceduto _____, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO 2, rappresentati e difesi dall'avvocato EZIO BONANNI
-ricorrenti-

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, ciascuno in
persona del proprio Ministro pro tempore, rappresentati e difesi
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliati ex lege presso i
suoi uffici siti in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 950/2025 pubblicata
il 14/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal
Consigliere Fabrizio Gandini.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da _____
_____ nella controversia con i Ministeri della Difesa e dell'Interno.
2. La controversia ha per oggetto il riconoscimento dei benefici spettanti a _____, nella loro qualità di figli superstiti di _____, soggetto già ritenuto in via amministrativa equiparato alle vittime del dovere ex artt.1 comma 564 legge n.266/2005 e 1 d.P.R. n.243/2006.
3. Il Tribunale di Napoli Nord rigettava le domande proposte da _____, sul presupposto che al momento del decesso di _____ non vivessero fiscalmente a carico del *de cuius*.
4. La corte territoriale, richiamati i suoi precedenti e la pertinente giurisprudenza di legittimità, ha integralmente confermato la sentenza appellata.
5. Per la cassazione della sentenza ricorrono le parti private, con ricorso affidato a otto motivi, illustrati da memoria, ai quali i Ministeri resistono con controricorso.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta «violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia sui motivi di appello e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. e 24 e 111 Cost. [Cassazione civile, ord. n. 6835/2017], in relazione all'art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.».
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, n. 1, della L. 466/80, e/o dell'art.2, della L. 720/81. Falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, legge n. 206/2004 (nel testo



vigente dopo le modifiche apportate dall'art. 2, co. 106, legge n. 244/2007), e dell'art. 1, co. 562 della L. 266/05, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 466/80 e violazione degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., 81 Cost., art. 2 della L. n. 407/1998, artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004; art. 2, commi 105 e 106, L. n.244/07, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. Violazione di tutte le norma invocate in combinato disposto di cui agli artt. 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38 e 41. 2° co., Cost. (con reitera di tali richieste e anche di rimettere gli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia), in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.».

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta «violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 30 e 31 e 35 e 36 e 38 Cost., in combinato disposto degli artt. 12 e 14 delle pre leggi, dell'art. 81 Cost., dell'art. 2 della L. 407/98, degli artt. 5 e 6 della L. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, L. 244/07, e art. 1, co. 562, L. 266/05, e in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.».

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 156 TFUE e 157 TFUE, in combinato disposto con gli artt. 12 e 14 delle pre leggi, dell'art. 81 Cost., dell'art. 2 della L. 407/98, degli artt. 5 e 6 della L. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, L. 244/07 e art. 1, co. 562, L. 266/05, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.».

5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 1° co., n. 4, c.p.c. e 111 Cost., ex art. 360, I co., n° 4, c.p.c.».

6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, I co., n° 3, c.p.c.».

7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.».



8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta «illegittimità della sentenza della Corte di Appello di Napoli (doc. 1), per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2, 4, 35, 36 e 38 Cost., e poi nelle norme di cui agli artt. 153, 156 e 157 TFUE, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ovvero reitera della richiesta di sospensione del giudizio, e rinvio degli atti alla Corte costituzionale, ovvero rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E.».

9. Secondo l'ordine logico delle questioni devono prima affrontarsi i motivi afferenti alla motivazione della sentenza impugnata, ossia il quinto, sesto e settimo motivo.

10. Sul punto il Collegio intende richiamare le considerazioni già svolte con riferimento a censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel ricorso oggetto di causa, già esaminate da Cass. n.36514/2023, resa all'esito di pubblica udienza, nei termini che seguono: «Gli stessi motivi presentano evidenti profili di inammissibilità là dove, a causa della tecnica di parziale sovrapposizione dei vizi indicati dall'art. 360 c.p.c. ed imputati alla sentenza impugnata, determinano la mescolanza dei medesimi vizi.

Questa Corte di cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di formulazione del ricorso per cassazione, che deve ritenersi irrimediabilmente inammissibile il motivo composito, simultaneamente volto cioè a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente



rimettere in discussione (Cass. n. 26874 del 2018; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443).

I motivi in esame sono inammissibili anche perché alludono ad una affermata nullità della sentenza per assoluta carenza motivazionale, senza tener conto che la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è espressa nel senso che affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum" (vedi Cass. 18/9/2009 n. 20112).

In sostanza, (Cass. n. 12632 del 2020) la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie" (Cass. S.U. 16/5/1992 n. 5888).

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento



seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (vedi Cass. S.U. 3/11/2016 n. 22232).

Il ricorrente neanche spiega in quali di queste astratte categorie si anniderebbe il vizio denunciato, addirittura ponendolo in relazione con la violazione dell'art. 112 c.p.c. e con le disposizioni costituzionali in materia di giusto processo e diritto di azione in giudizio, con ciò mostrando l'intrinseca insufficienza dei motivi formulati. Ciò è particolarmente evidente nella formulazione del terzo motivo ove si denuncia, ai sensi del n. 5) del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., l'omesso esame di fatti, in consapevole violazione del divieto di far valere tale vizio in presenza di cd. doppia conforme ai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, c.p.c. vigente *ratione temporis*.

I fatti asseritamente omessi, tuttavia, non sono certamente fatti storici decisivi ma "il compendio documentale di primo e secondo grado" più volte richiamato dopo la illustrazione del primo motivo. Ciò contrasta con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (SS.UU. del 21/07/2021, n.20825) secondo cui l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione».

11. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento ai tre motivi del ricorso dedicati alla motivazione (quinto, sesto e settimo), perché la corte territoriale ha dato conto del suo convincimento in modo



puntuale e coerente, pronunciando su tutte le domande ed eccezioni delle parti e la omessa pronuncia che forma precipuo oggetto del primo motivo di ricorso si sostanzia nel mancato accoglimento delle tesi giuridiche sostenute dalla odierna parte ricorrente. Quanto all'asserito omesso esame che forma oggetto del terzo motivo, peraltro inammissibile in questa sede ex art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ. (effetto preclusivo della c.d. doppia conforme) è appena il caso di rilevare che esso non ha comunque per oggetto fatti storici, ma le deduzioni giuridiche che la parte ricorrente assume ingiustamente preterite o rigettate dalla corte territoriale.

12. La questione dei benefici spettanti ai figli non fiscalmente a carico dei soggetti equiparati alle vittime del dovere è affrontata, sotto diversi punti di vista, dai primi quattro motivi di ricorso, che devono pertanto essere esaminati congiuntamente.

13. Sulla complessa vicenda delle provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n.266/2005, questa Sezione con le ordinanze interlocutorie nn. 8628/2024 e 8683/2024 rimise gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 comma secondo cod. proc. civ.

14. Le Sezioni unite si sono pronunciate con la sentenza n. 34713/2025, pubblicata il 30/12/2025, ed hanno definito il giudizio formulando il principio di diritto che segue: «il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge 3



agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni».

15. Non vi sono ragioni per discostarsi da questo principio di diritto, siccome frutto di una attenta e scrupolosa ricostruzione della materia. Per effetto dell'art.374 comma terzo cod. proc. civ., ad esso occorre dare continuità.

16. La decisione della corte territoriale è in contrasto con questo principio di diritto, perché ha ritenuto che le odierne parti ricorrenti, siccome «figli non a carico di una vittime del dovere» non avessero diritto alle provvidenze pretese in giudizio.

17. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, rigettati il quinto, sesto e settimo e assorbito l'ottavo, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli che – in diversa composizione – dovrà attenersi al principio di diritto di seguito formulato: «In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni».

18. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.



19. Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 196/2003, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di _____

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, rigettati il quinto, il sesto e il settimo, assorbito l'ottavo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di _____ ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.

Il Presidente

Fabrizia Garri



